

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SEZIONE TERZA - R.G. 658/2015

ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

MEDIANTE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Sul ricorso numero di **registro generale 658 del 2015**, proposto da ***Air Dolomiti spa - Linee aeree regionali europee***, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli ***avvocati Salvatore Vitale, Alessandro Biamonte, ed Alfredo Iadanza Lanzaro***, con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, via Crema, 15;

contro

il ***Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

nei confronti di

ENAC - Ente nazionale aviazione civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Assoclearance – Associazione italiana gestione clearance e slots, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ;

Alitalia – CAI Compagnia aerea italiana spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Alitalia – SAI Società aerea italiana spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Meridiana Fly spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e con l'intervento ad adiuvandum di

Swiss International Airlines ltd, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli ***Avvocati Alfredo Iadanza Lanzaro, Salvatore Vitale, ed Alessandro Biamonte***, con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, via Crema, 15;

per l'annullamento

del **DM 1 ottobre 2014, n. 395**, recante modifiche al decreto 3 marzo 2000, n. 15, concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e successive modifiche ed integrazioni.

A) Con il ricorso in epigrafe *Air Dolomiti spa - Linee aeree regionali europee* ha impugnato il DM 1 ottobre 2014, n. 395 (cd. decreto Lupi), deducendo:

- I. **ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA'.
MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE. – VIOLAZIONE
DELL'ART. 107 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 87 del
T.C.E.).**
- II. **VIOLAZIONE DELL'ART. 107 T.F.U.E. (Trattato per il Funzionamento
dell'Unione Europea – ex art. 87 del T.C.E.) – VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
101 e 102 del T.F.U.E. (ex artt. 81 e 82 del T.C.E.), VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 97 – 41 Cost. – VIOLAZIONE DEL REG. CE n. 1008/2008 con
particolare riferimento all'art. 19. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA'
MANIFESTA E CONTRADDITTORIETA'. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
DI PROPORZIONALITA'.**

B) Con **ordinanza collegiale n. 2446/2015** resa all'esito dell'Udienza Pubblica del 22 ottobre 2015 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nel fissare la nuova udienza pubblica il 25 maggio 2016, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere:

- **Ordinare l'integrazione del contraddittorio** nei confronti di altri vettori aerei la cui posizione potesse risultare compromessa dall'annullamento dell'impugnato DM 395/2014, autorizzando, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, cpa, parte ricorrente alla **notifica per pubblici proclami** mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito internet del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** e sul sito internet di ENAC;
- disporre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAC producano documentati chiarimenti in ordine alla notifica alla Commissione Europea del DM impugnato (di cui alla comunicazione, apparsa sulla GUCE C183 del 4 giugno 2015, recante *Notifica, da parte dell'Italia, di applicazione dell'art. 19 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di ripartizione del*

traffico negli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio), ed in ordine alle conseguenze determinate da tale notifica; a corredo della relazione esplicativa dei chiarimenti dovrà essere allegata copia di tutto il carteggio intercorso, ed in particolare quanto meno copia della nota di notifica alla Commissione Europea e dei suoi allegati, nonché di eventuali note di risposta o provvedimenti al riguardo della Commissione Europea.

Tutto ciò premesso, in conformità all'Ordinanza Collegiale n. 2446/2015, viene eseguita la notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i vettori aerei la cui posizione possa risultare compromessa dall'annullamento dell'impugnato DM 395/2014 e di chiunque ne abbia legittimo interesse, affinché ne abbiano pubblica e legale scienza.

In allegato:

- 1) il testo integrale del ricorso;
- 2) l'ordinanza del T.A.R. Lombardia – Milano, n. 2446/2015.

Milano, 27 novembre 2015



Avv. Alessandro BIAMONTE

Avv. Salvatore VITALE

Avv. Alfredo IADANZA LANZARO